

# STATUTO

**Approvato dall'Assemblea ordinaria e straordinaria 10/11/2009**

<b>TITOLO I – Costituzione e sede</b>	<b>3</b>
Articolo 1 – Denominazione e sede della Federazione	3
Articolo 2 – Scopi	3
<b>TITOLO II – Associati</b>	<b>4</b>
Articolo 3 – Associati	4
Articolo 4 – Iscrizione	5
Articolo 5 – Obblighi Associativi	5
Articolo 6 – Cessazione dell'iscrizione	6
Articolo 7 – Contributi	6
<b>TITOLO III – Organi della Federazione</b>	<b>7</b>
Articolo 8 – Organi della Federazione	7
Articolo 9 – Assemblea Generale	7
Articolo 10 – Convocazione dell'Assemblea Generale	8
Articolo 11 – Validità dell'Assemblea Generale	9
Articolo 12 – Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Generale	9
Articolo 13 – Attribuzioni dell'Assemblea Generale	9
Articolo 14 – Presidente	10
Articolo 15 – Consiglio Direttivo	10
Articolo 16 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo	11
Articolo 17 – Giunta Esecutiva	12
Articolo 18 – Attribuzioni della Giunta Esecutiva	13
Articolo 19 – Collegio dei Revisori dei Conti	13
Articolo 20 – Comitati di Coordinamento Regionale	14
Articolo 21 – Commissione per i Rapporti di lavoro	14
Articolo 22 – Conferenza Nazionale dei Dirigenti	15
Articolo 23 – Commissioni Tecnico–Consultive	15
Articolo 24 – Indennità e rimborsi spese	15
Articolo 25 – Direttore Generale	16
Articolo 26 – Sanzioni	16
<b>TITOLO IV – Patrimonio federale, bilancio preventivo e bilancio consuntivo</b>	<b>16</b>
Articolo 27 – Patrimonio federale	16
Articolo 28 – Gestione finanziaria	16
Articolo 29 – Bilancio consuntivo	17
<b>TITOLO V – Scioglimento della Federazione</b>	<b>17</b>
Articolo 30 – Scioglimento della Federazione	17
<b>Norma transitoria</b>	<b>18</b>

L'ANIACAP (Associazione Nazionale Istituti Autonomi e Consorzi Case Popolari) è stata costituita a Venezia presso la sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Venezia il giorno 16 gennaio 1950 con atto Notaro Gino Voltolina, repertorio n. 22201, registrato a Venezia il 2 febbraio 1950 al n. 2544 atti pubblici, volume 250.

Nella stessa data venne redatto ed approvato il relativo Statuto, allegato al medesimo numero di repertorio 22201.

Lo Statuto dell'ANIACAP è stato modificato, a più riprese, nelle Assemblee straordinarie degli enti associati tenutesi l'11 aprile 1953 a Napoli, il 26 maggio 1959 a Milano, il 3 luglio 1965, il 9 dicembre 1966, il 12 dicembre 1970, il 12 luglio 1974, l'8 novembre 1974, il 24 novembre 1977, il 29 giugno 1979, il 16 giugno 1982, il 1° febbraio 1984, il 13 maggio 1987, il 30 maggio 1990 e il 23 giugno 1993 a Roma.

Nella Assemblea straordinaria svoltasi a Roma il 10 maggio 1996, gli enti associati hanno trasformato l'ANIACAP in Federazione Italiana per la Casa - FEDERCASA ANIACAP - approvando il nuovo Statuto. Tale Statuto è stato successivamente modificato dai soci nelle Assemblee Generali, svoltesi a Roma il 12 dicembre 1997, l'11 dicembre 1998, il 7 ottobre 1999 e nell'Assemblea Generale svolta a Venezia il 6 aprile 2001.

Nell'Assemblea straordinaria svoltasi a Roma il 3 ottobre 2002 gli Associati hanno trasformato FEDERCASA-ANIACAP in FEDERCASA approvando le relative modifiche allo Statuto.

Il presente Statuto viene ulteriormente modificato nelle Assemblee straordinarie svoltesi a Roma il 24 novembre 2005, il 20 marzo 2006, il 14 marzo 2007 e il 17 dicembre 2008 nonché nell'Assemblea Generale del 16 gennaio 2009 e nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 10 novembre 2009.

### Articolo 1 – Denominazione e sede della Federazione

E' costituita una associazione non riconosciuta di categoria denominata FEDERCASA – Federazione Italiana per la Casa. Associazione di Categoria.

La Federazione ha sede in Roma.

La Federazione, Associazione di 1° livello, è parte costitutiva della “Confederazione Italiana Servizi Pubblici Economici Locali” in breve “CISPEL”, con tutti i diritti e i doveri derivanti dallo Statuto e dai regolamenti Confederali attuativi dello stesso.

### Articolo 2 – Scopi

La Federazione, che non ha fini di lucro, ha i seguenti scopi:

- a) promuovere le iniziative politiche e sociali finalizzate all'obiettivo del bene casa inteso come nuova qualità dell'abitare e della vita sociale nel quadro della programmazione nazionale e regionale, promuovendo tutte le iniziative utili a tal fine;
- b) assistere gli enti associati per favorirne il riordino e l'innovazione, tenendo conto della competenza riconosciuta in materia alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano, agli enti locali, e delle competenze di coordinamento comunitario e dell'evoluzione delle politiche nazionali ed internazionali;
- c) promuovere iniziative e attività tendenti a qualificare la gestione delle abitazioni con finalità sociali e delle connesse infrastrutture; favorire la collaborazione e la cooperazione tra gli Associati, per promuovere un sempre maggiore e migliore sviluppo degli obiettivi istituzionali e dell'offerta di abitazioni sociali anche mediante accordi fra Associati o fra questi ed altri Enti nazionali o internazionali;
- d) assumere le opportune iniziative rivolte al perfezionamento delle disposizioni di legge sull'Edilizia Residenziale Pubblica al fine di migliorarne l'ordinamento e facilitarne lo sviluppo tecnico-gestionale svolgendo attività di studio, informazione e consulenza;
- e) rappresentare gli Associati nelle organizzazioni nazionali ed internazionali di settore che abbiano quale scopo principale la promozione dell'edilizia sociale e la qualità dell'abitare, per facilitare lo scambio di studi ed esperienze;
- f) tutelare per quanto concerne gli interessi generali ed assistere per quanto riguarda gli interessi particolari, gli Associati nel campo finanziario, economico, tecnico, sociale, legale, amministrativo;
- g) rappresentare gli Associati nella definizione di accordi e contratti collettivi di lavoro in campo nazionale; assistere i medesimi nella stipulazione di accordi decentrati nonché nelle vertenze locali di lavoro;
- h) promuovere le attività destinate a sviluppare la più efficace gestione dei servizi offerti prestando assistenza agli Associati che, per tali gestioni, intendono costituire aziende speciali, consorzi di aziende, società per azioni con partecipazione di enti pubblici e/o privati;
- i) adottare e coordinare iniziative rivolte ad elevare la professionalità e le condizioni operative dei lavoratori del settore anche organizzando direttamente o tramite società controllate programmi di formazione e riqualificazione professionale;
- l) organizzare manifestazioni, editare pubblicazioni e promuovere ogni altra iniziativa finalizzata a sostenere ed integrare l'azione per il raggiungimento degli scopi sociali e dei fini istituzionali direttamente o tramite società controllate;

- m) svolgere tutte le attività che gli organi statutari riconoscano utili per il raggiungimento dei fini istituzionali, agli associati e più in generale alle aziende, regioni ed enti locali, fornendo consulenze ed assistenza direttamente o tramite società controllate, ivi compresa la costituzione di altre società od associazioni, o la partecipazione a società od associazioni, in qualsiasi forma;
- n) promuovere ogni iniziativa che si reputi utile per l'imprenditorializzazione, la gestione e la qualificazione dei servizi, in una logica di sviluppo sostenibile del territorio, favorendo le forme di collaborazione e di integrazione con le imprese erogatrici di servizi, particolarmente con le aziende del mondo CISPEL;
- o) svolgere attività di studio e di ricerca, predisponendo proposte di legge e provvedimenti amministrativi da presentare rispettivamente al Governo e alle Regioni;
- p) collaborare con le associazioni nazionali e regionali degli enti locali, con le altre associazioni di categoria e similari, con le organizzazioni degli utenti e con le regioni, le provincie e i comuni nelle materie interessanti gli associati;
- q) la Federazione promuove rapporti con la CISPEL e con le altre Federazioni di settore ad essa aderenti, con le Associazioni Regionali CISPEL, in una logica di coordinamento e con l'obiettivo di realizzare un sistema a rete;
- r) promuovere, costituire e definire azioni, strutture operative e associazioni, nonché società ed iniziative utili per svolgere ogni programma ed ogni servizio agli associati in particolare nell'ambito delle costruzioni e a quanto necessario relativamente alle ispezioni, verifiche, validazione e certificazione di progetti, prodotti, servizi, processi, di cui alle direttive europee, alle leggi sui lavori pubblici nazionali e regionali, alle norme tecniche, Internazionali, Europee, Nazionali, riconosciute dai rispettivi organismi di emanazione ed accreditamento;
- s) promuovere, coordinare e organizzare attività di protezione civile dei propri associati sulla base di apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

## TITOLO II – Associati

### Articolo 3 – Associati

#### **a) Soci ordinari**

Fanno parte della Federazione, in qualità di Soci ordinari, le seguenti categorie di aziende, società ed enti che operano in materia di edilizia residenziale pubblica e che hanno come scopo l'acquisizione, costruzione, gestione, cessione, di abitazioni aventi finalità sociale, la realizzazione o la gestione di servizi e attrezzature connesse alla residenza ed alla qualificazione del territorio:

- 1) enti pubblici non economici ed economici;
- 2) consorzi fra enti locali e consorzi-azienda;
- 3) società di capitali nel cui assetto proprietario siano presenti enti locali territoriali, loro consorzi o aziende speciali;
- 4) aziende municipalizzate ed aziende speciali.

L'Associato deve riportare accanto al logo del proprio ente la dizione "aderente a Federcasa".

#### **b) Soci corrispondenti**

Fanno parte della Federazione in qualità di Soci corrispondenti gli enti locali territoriali titolari di funzioni in materia di edilizia pubblica e gli enti pubblici proprietari soci o promotori delle aziende, società od enti che siano interessati ai servizi ed all'attività di FEDERCASA.

I Soci corrispondenti hanno diritto a ricevere le informazioni e le documentazioni che la Federazione fornisce ai Soci ordinari ed a partecipare a convegni, seminari od altre iniziative informative e divulgative promosse dalla Federazione.

Sono tenuti al pagamento della quota associativa, nella misura e nei termini stabiliti dall'Assemblea.

I Soci corrispondenti partecipano all'Assemblea con il proprio rappresentante legale, con diritto di parola ma senza diritto al voto e non possono ricoprire cariche federali.

## **Articolo 4 – Iscrizione**

Per aderire a FEDERCASA, i soggetti di cui al precedente art. 3, devono presentare domanda, corredata dalla relativa deliberazione dell'organo competente secondo le norme statutarie.

Nella domanda di iscrizione deve essere dichiarata l'integrale accettazione delle norme contenute nel presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di iscrizione, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, dando comunicazione dell'esito all'associando a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Avverso l'eventuale rigetto è ammesso ricorso all'Assemblea Generale che deve esaminarlo nella prima seduta utile.

La delibera di ammissione perde ogni efficacia nel caso in cui l'ente interessato non provveda, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, al versamento dei contributi come previsti dal successivo art. 7.

L'iscrizione decorre dal giorno di accettazione della domanda. Essa avrà scadenza al compimento del secondo anno solare intero successivo e si intenderà tacitamente rinnovata di biennio in biennio se non sarà data disdetta nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 6.

## **Articolo 5 – Obblighi Associativi**

L'iscrizione alla Federazione, oltre all'osservanza del presente Statuto, comporta i seguenti obblighi:

- a) osservanza delle deliberazioni adottate dagli organi federali nei limiti delle loro attribuzioni;
- b) sostegno alle iniziative e alle direttive assunte dalla Federazione;
- c) comunicazione di tutti i dati statistici e delle notizie che la Federazione ritenesse utili ai fini del conseguimento dei propri scopi;
- d) comunicazione alla Federazione delle rivendicazioni sindacali aziendali proposte dai lavoratori;
- e) corresponsione dei contributi associativi;
- f) applicazione, salvo diversa disposizione di legge, degli accordi e contratti collettivi di lavoro nazionali stipulati dalla Federazione e l'osservanza delle disposizioni dei competenti organi federali in materia sindacale.

## **Articolo 6 – Cessazione dell'iscrizione**

L'iscrizione alla Federazione cessa:

**a) per disdetta.**

La disdetta, ai fini dell'ultimo comma del precedente art. 4, deve essere inviata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, dall'Associato alla Federazione entro e non oltre il 30 giugno dell'anno di scadenza del biennio.

**b) per decadenza.**

La decadenza consegue alla perdita, da parte dell'Associato, dei requisiti di cui al precedente art. 5. Essa ha efficacia dal giorno della relativa delibera da parte del Consiglio Direttivo, salvo che per gli obblighi contributivi per i quali si applica quanto stabilito nel successivo articolo.

**c) per esclusione.**

L'esclusione di un Associato può essere deliberata, dal Consiglio Direttivo, in caso di mancata osservanza degli obblighi statutari, col voto di almeno due terzi dei suoi componenti.

L'esclusione ha effetto dalla data della delibera del Consiglio Direttivo.

Contro l'esclusione può essere promosso ricorso all'Assemblea, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento.

Il ricorso ha effetto sospensivo della delibera del Consiglio Direttivo.

## **Articolo 7 – Contributi**

Il Socio ordinario è tenuto a corrispondere alla Federazione:

- a)** un contributo di iscrizione;
- b)** un contributo ordinario annuo;
- c)** eventuali contributi straordinari.

Il Socio corrispondente è tenuto a corrispondere alla Federazione:

- a)** un contributo di iscrizione;
- b)** un contributo ordinario annuo.

L'entità dei contributi è stabilita dall'Assemblea in sede di approvazione del Bilancio preventivo.

Qualora l'Assemblea non ritenga di modificare l'entità dei contributi, rispetto all'anno precedente, la somma sarà soggetta a meccanismi automatici di aumento previsti dai parametri ISTAT.

Il pagamento del contributo ordinario annuo avrà luogo in una unica soluzione entro il primo trimestre di ogni anno, eventualmente, mediante il sistema del ruolo nominativo affidato ad un istituto di credito nazionale. I soci inadempienti alla data del 1° luglio di ciascun anno sono automaticamente sospesi dalla erogazione dei servizi e dalla partecipazione agli organismi della Federazione.

Qualora la morosità permanesse alla data del 31 dicembre si attua la decadenza prevista dall'articolo 6.

Le deliberazioni dell'Assemblea riguardanti eventuali contributi straordinari devono prevedere anche le modalità del loro pagamento.

Nell'anno di iscrizione il contributo ordinario annuo e l'eventuale contributo straordinario sono dovuti pro-rata, dal mese di ammissione.

I contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

## **TITOLO III – Organi della Federazione**

### **Articolo 8 – Organi della Federazione**

Sono organi della Federazione:

- a)** l'Assemblea Generale;
- b)** il Consiglio Direttivo;
- c)** la Giunta Esecutiva;
- d)** il Presidente;
- e)** il Collegio dei Revisori dei Conti.

Alle cariche federali elettive possono accedere gli amministratori degli Associati Soci ordinari.

La perdita della qualifica di amministratore di un Socio ordinario comporta la decadenza automatica dalla carica federale.

Tale decadenza sarà resa esecutiva in occasione della prima riunione dell'organismo dal quale il decaduto è stato eletto.

Tutti gli organi e le cariche federali hanno la durata di tre anni, a decorrere dalla data della Assemblea generale che ha provveduto alla elezione degli Organi, e ad esse si può essere rieletti. Il Presidente e la Giunta Esecutiva rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nuova nomina degli organi che dovranno essere comunque rinnovati entro 60 giorni dalla scadenza naturale.

Qualora il Presidente non provveda alla convocazione entro il termine di cui sopra provvederà il componente più anziano di età della Giunta Esecutiva.

Gli Enti associati hanno l'obbligo di predisporre gli atti deliberativi di cui al secondo comma dell'art. 9 per l'indicazione degli amministratori che parteciperanno ad ogni Assemblea per il rinnovo degli organi.

Alle attività degli organi federali di cui al primo comma ed al perseguimento dei fini statutarî concorrono, nei modi e nelle forme stabilite dai successivi articoli 21, 22 e 23:

- a)** la Commissione per i Rapporti di lavoro;
- b)** la Conferenza Nazionale dei Dirigenti;
- c)** le Commissioni tecnico-consultive.

### **Articolo 9 – Assemblea Generale**

L'Assemblea Generale è costituita dagli Amministratori rappresentanti dei soci ordinari.

Ciascun Socio ordinario è rappresentato in Assemblea, con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, dell'Azienda, della Società, dell'Amministratore Unico, o con determina dell'eventuale Commissario straordinario, da un massimo di due amministratori. Ciascun designato se impedito, può delegare alla partecipazione all'Assemblea altro rappresentante dello stesso Socio ordinario o altro Socio ordinario, della stessa regione, mediante delega scritta.

Ciascun rappresentante non può avere più di una delega. I rappresentanti dei Soci ordinari che non siano in regola col pagamento dei contributi non hanno diritto al voto e non possono essere eletti alle cariche federali.

Ciascun Socio corrispondente è rappresentato, in Assemblea, dal proprio rappresentante legale o suo delegato.

I rappresentanti dei soci corrispondenti partecipano all'Assemblea senza diritto di voto ma con facoltà di parola.

I voti spettanti a ciascun Socio ordinario sono determinati in rapporto all'entità del contributo associativo.

A tal fine i soci ordinari sono ripartiti in classi formate sulla base di parametri proposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

I voti spettanti a ciascun Socio ordinario nel caso di due rappresentanti sono ripartiti tra i rispettivi rappresentanti all'Assemblea Generale. I voti spettanti a ciascun socio ordinario rimarranno invariati e potranno essere distribuiti tra i due Amministratori in base ad autonomi atti deliberativi.

All'Assemblea sono invitati a partecipare, senza diritto di voto gli ex Presidenti della Federazione. L'Assemblea individuerà ulteriori modalità per valorizzare la loro esperienza.

Le spese per la partecipazione all'Assemblea sono a carico degli associati Soci ordinari e Soci corrispondenti.

## **Articolo 10 – Convocazione dell'Assemblea Generale**

L'Assemblea Generale si riunisce normalmente due volte all'anno. Entro il 31 dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo ed entro il 30 giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo e, comunque, ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo, dalla Giunta Esecutiva e da Associati che rappresentino almeno un terzo dei voti dei Soci ordinari.

L'Assemblea è convocata dal Presidente della Federazione con lettera raccomandata, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo ad assicurarne la regolare e tempestiva ricezione e a farne constatare la data di spedizione, da spedirsi entro dieci giorni prima della riunione. L'invito deve indicare il luogo, la data e l'ora dell'adunanza nonché l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata con un termine di preavviso di sette giorni, con la osservanza delle altre modalità di cui al comma precedente.

## **Articolo 11 – Validità dell'Assemblea Generale**

Per deliberare sugli argomenti di cui alle lettere da b) ad i) comprese ed m) del successivo art. 13, l'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti rappresentanti che dispongano della maggioranza assoluta dei voti, spettanti ai Soci ordinari aventi diritto al voto.

L'Assemblea sarà valida, in seconda convocazione, quando sia rappresentato almeno un quarto dei voti spettanti ai Soci ordinari aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie sono adottate con la presenza della maggioranza assoluta dei voti attribuiti al complesso degli associati e con il voto favorevole di  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli amministratori che rappresentano la maggioranza di cui sopra.

Per lo scioglimento della Federazione lettera l) del successivo art. 13 - l'Assemblea è validamente costituita in prima e seconda convocazione quando siano presenti tanti rappresentanti che dispongano almeno dei  $\frac{2}{3}$  (due terzi) dei voti spettanti a tutti i Soci ordinari aventi diritto al voto e per l'approvazione della relativa deliberazione è richiesta la maggioranza qualificata dei  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) dei voti dei rappresentanti dei Soci ordinari presenti in Assemblea.

Le modalità di espressione del voto sono stabilite di volta in volta dall'Assemblea.

## **Articolo 12 – Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Generale**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Federazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. Nel caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo l'Assemblea, aperta dal Direttore Generale della Federazione, provvede a designare un Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea propone la nomina, fra i partecipanti, di un Segretario, di tre componenti la Commissione di verifica dei voti spettanti ai presenti all'Assemblea e di due scrutatori per le votazioni.

Il Segretario dell'Assemblea, coadiuvato dal Direttore Generale della Federazione, redige il verbale dei lavori.

Il verbale dei lavori, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è inviato in copia a tutti gli Associati.

## **Articolo 13 – Attribuzioni dell'Assemblea Generale**

L'Assemblea Generale costituisce il massimo organo della Federazione ed ha le seguenti attribuzioni:

- a) deliberare modificazioni dello Statuto federale;
- b) determinare i contributi di cui al precedente art. 7;
- c) approvare i parametri e fissare le quote di cui al precedente art. 9;
- d) approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;
- e) eleggere:

- 1. il Presidente;
  - 2. i componenti del Consiglio Direttivo di cui all'articolo 15, comma 3 punto C;
  - 3. il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, qualora l'Assemblea ritenga opportuno nominare tale organismo, composto da due revisori effettivi e due revisori supplenti oppure un Revisore unico;
- f) approvare il regolamento per l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo;
- g) deliberare, in ultima istanza, sui ricorsi contro il rigetto delle domande di iscrizione o contro le deliberazioni di esclusione prese dal Consiglio Direttivo;
- h) stabilire annualmente, in sede di approvazione del bilancio consuntivo, gli emolumenti dovuti ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- i) deliberare lo scioglimento della Federazione;
- l) nominare i liquidatori e la destinazione delle attività patrimoniali, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 111 del D.P.R. 22.12.86 N. 917, comma 4 quinquies, lett. b);
- m) prendere atto, nella prima seduta utile, delle nomine dei rappresentanti regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano e delle aree metropolitane, in seno al Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è sovrana e può esercitare i poteri di tutti gli organi federali.

## **Articolo 14 – Presidente**

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea ed ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Federazione di fronte a terzi ed in giudizio. Inoltre il Presidente: - Convoca l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva a norma e con le modalità previste dal presente Statuto; - Provvede per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva; - Prende i provvedimenti occorrenti per lo svolgimento dell'attività federale; - Affida ai componenti la Giunta Esecutiva specifici compiti o deleghe che ha facoltà di revocare, motivandone la decisione.

In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri della Giunta Esecutiva alla quale deve però sottoporre per la ratifica il provvedimento nella sua prima adunanza.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente vicario ne assume i poteri.

## **Articolo 15 – Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è costituito da:

- 1) Presidente;
- 2) cinquantuno membri eletti dall'Assemblea tra i rappresentanti dei Soci ordinari.

L'elezione avrà luogo sulla base di un apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

Al fine di assicurare una equilibrata rappresentanza della base associativa alle elezioni il Consiglio Direttivo è composto da:

**A)** ventuno componenti in rappresentanza degli Associati di ogni singola regione e delle Province Autonome di Trento e Bolzano mediante votazione a scrutinio segreto tra i rappresentanti dei soci ordinari della regione convocati dal Coordinatore Regionale o in mancanza dal Presidente dell'Ente capoluogo di Regione prima della votazione generale per il Consiglio Direttivo.

Nel caso non si proceda alla votazione per una o più dei ventuno membri da parte della

rappresentanza degli associati della regione ovvero non si raggiunga la maggioranza dei voti spettanti ai Soci ordinari della regione, il posto in Consiglio Direttivo viene lasciato libero fino a che gli Associati della regione non provvedano alla sua elezione nel corso di apposita seduta convocata dal Presidente della FEDERCASA.

**B)** dodici componenti in rappresentanza dei soci ordinari presenti nelle seguenti province: Torino, Milano, Genova, Trieste, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Cagliari e Palermo, tra gli amministratori dei soci ordinari delle province in questione, proposti dai rispettivi enti;

**C)** diciotto componenti in rappresentanza di tutti gli altri soci con espressione di voto limitata a 2/3 (due terzi) dei componenti da eleggere.

Nel caso di cessazione dalla carica di componente del Consiglio Direttivo per decadenza o dimissioni, alla sostituzione provvede il Consiglio Direttivo, rispettando le proporzioni di cui ai precedenti punti A), B) e C).

Ove la decadenza o le dimissioni riguardino un numero di componenti del Consiglio, superiore ad un terzo, il Presidente provvederà alla convocazione dell'Assemblea Generale; ove riguardi anche la carica di Presidente, alla convocazione dell'Assemblea provvede il Vicepresidente Vicario o il Direttore Generale della Federazione. In entrambi i casi la convocazione dell'Assemblea deve aver luogo entro novanta giorni dalla decadenza o dimissioni di cui sopra.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, quando questi lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta non meno di ¼ (un quarto) dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato con lettera raccomandata, telegramma o telefax contenente l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza potrà essere convocata con un termine di preavviso di almeno cinque giorni.

I membri del Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive non intervengano alle riunioni, senza giustificato motivo, decadono dalla carica ed il Consiglio provvederà alla loro sostituzione secondo le norme del presente Statuto.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente Vicario e sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e sono fatte constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

## **Articolo 16 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo**

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) eleggere il o i Vicepresidenti di cui uno con funzioni di Vicario;
- b) eleggere, scegliendoli fra i suoi membri, i componenti della Giunta Esecutiva;
- c) promuovere, deliberare ed attuare le iniziative ed i provvedimenti tendenti a conseguire i fini previsti dal presente Statuto, applicando, in particolare, le direttive deliberate dall'Assemblea;
- d) fissare le direttive ed i limiti di competenza per la Giunta Esecutiva;
- e) nominare la Commissione per i Rapporti di lavoro di cui al successivo art. 21 e istituire le Commissioni Tecnico-Consultive di cui al precedente art. 8;

- f) prendere atto, nei casi previsti dal presente Statuto, della decadenza degli amministratori dalle cariche federali e provvedere alla loro sostituzione secondo le norme statutarie;
- g) proporre all'Assemblea Generale le modifiche dello Statuto che ritenga necessarie o utili ai fini del miglior funzionamento della Federazione e del migliore conseguimento dei suoi scopi;
- h) deliberare sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo con le relative note illustrative, da sottoporre all'Assemblea Generale;
- i) deliberare gli investimenti patrimoniali se con votazione unanime, ovvero a maggioranza con i poteri dell'Assemblea salvo successiva ratifica di questa;
- l) proporre all'Assemblea Generale la misura dei contributi di cui al precedente art. 7 e la misura dei voti di cui al precedente art. 9;
- m) deliberare sulle domande di iscrizione alla Federazione;
- n) deliberare sulla esclusione dalla Federazione ai sensi del precedente art. 6;
- o) indire referendum fra gli enti associati su determinati problemi, fissando le relative modalità tra le quali dovrà essere rispettato un termine minimo di quindici giorni per le risposte;
- p) deliberare sulle sanzioni di cui al successivo art. 26;
- q) deliberare in ordine alla pianta organica della struttura operativa della Federazione;
- r) assumere e licenziare il Direttore Generale;
- s) deliberare in ordine alla costituzione di quanto previsto all'art. 2 lettere l) e m) stabilendo indirizzi e composizione, deliberare in ordine alle adesioni ad enti, organismi, società od associazioni nel settore e alle designazioni dei rappresentanti della Federazione negli organi statutari degli stessi;
- t) esercitare, in caso d'urgenza, i poteri dell'Assemblea Generale con riserva di ratifica da parte di questa;
- u) nominare, fra gli Amministratori delegati all'Assemblea Nazionale Federcasa i delegati all'Assemblea di CISPEL;
- v) nominare la Commissione per i rapporti di lavoro di cui all'articolo 21 composta da Amministratori e Dirigenti.

E' facoltà del Consiglio Direttivo di modificare le decisioni della Giunta Esecutiva e di sostituirsi ad essa.

## **Articolo 17 – Giunta Esecutiva**

La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente della Federazione e da un minimo di otto ad un massimo di dieci componenti tra i quali il o i Vicepresidenti.

Alla elezione dei componenti provvede il Consiglio Direttivo, nella prima seduta successiva all'Assemblea Generale, mediante votazione segreta con espressione di voto limitata alla metà dei componenti da eleggere. Il Consiglio Direttivo può, tuttavia, disporre che la votazione venga effettuata su lista unica.

La Giunta Esecutiva dura in carica per tutto il tempo in cui dura in carica il Consiglio Direttivo dal quale è stata eletta.

La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente, quando questi lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno tre dei suoi componenti.

La Giunta Esecutiva è convocata con lettera raccomandata, telegramma o telefax contenente l'ordine del giorno, spedita almeno cinque giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza potrà essere convocata con un termine di preavviso di almeno due giorni. I membri della Giunta Esecutiva che per tre volte consecutive non intervengano alle riunioni senza giustificato motivo, decadono dalla carica ed il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione secondo le norme del presente Statuto.

Le riunioni della Giunta Esecutiva sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente Vicario e sono valide quando siano presenti almeno quattro componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e sono fatte constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

## **Articolo 18 – Attribuzioni della Giunta Esecutiva**

Spetta alla Giunta Esecutiva:

- a) provvedere alla nomina e designazione dei rappresentanti della Federazione in tutti i Consigli, Commissioni, Enti ed Organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi, dai regolamenti, dagli accordi sindacali ed in ogni altro caso in cui sia richiesta ed ammessa;
- b) deliberare, su proposta del Direttore Generale, l'Albo degli esperti e degli uditori;
- c) deliberare su tutte le questioni attinenti all'attività federale entro i limiti e secondo le direttive determinate dal Consiglio Direttivo;
- d) regolare il rapporto d'impiego di tutto il personale; assumere e licenziare il personale, ad eccezione del Direttore Generale, riferendone al Consiglio Direttivo;
- e) autorizzare il Presidente a stare in giudizio;
- f) esercitare, in caso d'urgenza, le attribuzioni del Consiglio Direttivo con riserva di ratifica da parte di questo;
- g) deliberare in ordine alle indennità e rimborsi spese di cui al successivo art. 24.

## **Articolo 19 – Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti eletti dall'Assemblea.

Le elezioni del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, dei membri effettivi e supplenti hanno luogo con votazioni separate su liste di candidati.

In caso di decadenza o di dimissioni per qualsiasi motivo di un componente effettivo del Collegio subentrerà il Revisore supplente più anziano di età.

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria della Federazione e ne riferisce all'Assemblea Generale con la relazione sul Bilancio consuntivo.

I Revisori dei Conti assistono alle adunanze dell'Assemblea Generale ed alle riunioni del Consiglio Direttivo nelle quali viene discusso il Bilancio consuntivo.

Il Presidente del Collegio, o un Revisore effettivo da lui delegato, assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva.

## **Articolo 20 – Comitati di Coordinamento Regionale**

Vengono costituiti i Comitati di coordinamento regionale, autonomamente regolamentati, coerentemente con le norme statutarie della Federazione. I Comitati di coordinamento sono composti dai soci ordinari di ogni singola regione, cui possono essere invitati i soci corrispondenti, ne fanno parte di diritto i rappresentanti regionali eletti negli organi statuari della Federazione. I Comitati di coordinamento hanno i seguenti obiettivi:

- Rappresentare gli Enti associati nei confronti delle singole Regioni e degli Enti locali;
- Promuovere una politica sociale dell'abitare nell'ambito delle Regioni di appartenenza;
- Coordinare l'azione dei propri associati su scala territoriale favorendo l'innovazione e lo sviluppo;
- Eleggere il loro rappresentante in Direttivo nazionale;
- Contribuire alla elaborazione della politica dell'abitare a livello nazionale e svolgere attività di studio e ricerche in merito.

I Coordinamenti Regionali definiscono in forma autonoma le modalità di sostentamento della propria attività.

Vengono fatte salve le competenze delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

## **Articolo 21 – Commissione per i Rapporti di lavoro**

La Commissione per i rapporti di lavoro ha il compito di:

- a) studiare i problemi del lavoro in tutti gli aspetti che interessano il funzionamento dei servizi compresi i problemi della sicurezza e della formazione e di formulare proposte in ordine agli stessi;
- b) esaminare e valutare, riferendone al Consiglio Direttivo, le modifiche agli accordi sindacali ed ai contratti collettivi di lavoro che siano richieste dalle Organizzazioni dei lavoratori e proporre al Consiglio Direttivo quelle modifiche che essa ritenga necessario proporre ai Sindacati o agli organi competenti nel caso di Enti pubblici;
- c) provvedere, secondo il mandato ricevuto dal Consiglio Direttivo e osservandone gli indirizzi e le direttive nel quadro della vigente legislazione, alle trattative dei rinnovi contrattuali ed alle attività riguardanti ogni aspetto dell'applicazione, della gestione del contratto e della contrattazione decentrata prestando agli Enti associati attività di consulenza e di assistenza;
- d) sottoporre alla Giunta Esecutiva ed al Consiglio Direttivo, per le verifiche e gli adempimenti di competenza, ipotesi di accordi generali o particolari o richieste di riesame degli indirizzi e delle direttive ricevute;
- e) proporre al Consiglio Direttivo i nominativi dei rappresentanti della Federazione nelle Commissioni previste dal contratto, ovvero, qualora richiesti, i nominativi dei rappresentanti della Federazione nella contrattazione decentrata degli Enti.

Nelle trattative per il rinnovo dei contratti nazionali e nelle attività riguardanti l'applicazione degli stessi, il Presidente della Commissione si avvale del contributo di dirigenti e tecnici degli enti associati designati dalla Conferenza Nazionale dei Dirigenti.

Per l'assolvimento dei suoi compiti generali e per l'approfondimento di temi particolari la Commissione per i rapporti di lavoro propone annualmente al Consiglio Direttivo un piano di attività e di iniziative, la costituzione di gruppi di studio e di ricerca e quant'altro ritenga utile ai fini di una più incisiva politica del lavoro da parte della Federazione.

## **Articolo 22 – Conferenza Nazionale dei Dirigenti**

La Conferenza Nazionale dei Dirigenti è organo consultivo della Federazione.

La Conferenza Nazionale è composta dai direttori degli Enti associati o da un dirigente appositamente delegato.

La Conferenza Nazionale elegge al proprio interno il Comitato Esecutivo della dirigenza composto da cinque membri che partecipano al Consiglio Direttivo di Federcasa con voto consultivo.

La Conferenza Nazionale si riunisce almeno una volta l'anno ed è convocata dal Direttore Generale della Federazione.

La Conferenza Nazionale organizza autonomamente la propria attività sulla base del regolamento e di un programma di attività approvati dalla Giunta Esecutiva, e:

- a) propone agli organi della Federazione, per il conseguimento delle finalità statutarie, indirizzi e tematiche in ordine alla Organizzazione ed alla Gestione degli Enti, Società e Consorzi associati;
- b) promuove lo sviluppo di sinergie ed integrazioni con i gestori dei servizi pubblici degli enti locali territoriali;
- c) definisce orientamenti ed attiva iniziative volte alla diffusione delle conoscenze e delle esperienze nella generalità degli associati;
- d) rende disponibile la managerialità e la professionalità dei direttori per interventi di consulenza, di studio e di sperimentazione;
- e) designa i membri tecnici in seno alle diverse commissioni costituite dalla Federazione.

## **Articolo 23 – Commissioni Tecnico-Consultive**

Per le attività federali riguardanti particolari materie od iniziative o per lo studio di specifici problemi il Consiglio Direttivo può costituire Commissioni Tecnico-Consultive.

I componenti delle Commissioni Tecnico-Consultive sono scelti fra gli amministratori, i direttori ed i dirigenti degli enti associati e fra esperti, iscritti all'Albo degli esperti, nelle diverse materie.

La composizione, il funzionamento e la durata delle commissioni tecnico-consultive sono stabilite dal Consiglio Direttivo.

L'attività delle singole commissioni tecnico-consultive è coordinata, con la collaborazione del Direttore Generale o di altro dirigente o funzionario della Federazione, da un componente della Giunta Esecutiva o del Consiglio Direttivo.

## **Articolo 24 – Indennità e rimborsi spese**

Per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva è corrisposto ai componenti un gettone di presenza nella misura stabilita dalla Giunta Esecutiva.

Per le altre presenze alle riunioni della Federazione e in rappresentanza di questa, al Presidente, al o ai Vicepresidenti e agli altri amministratori componenti gli Organi della Federazione, investiti di particolari incarichi, è corrisposta una indennità nella misura stabilita dalla stessa Giunta Esecutiva.

Le spese di viaggio e di soggiorno per la partecipazione alle riunioni e per le presenze di cui ai commi precedenti sono a carico della Federazione.

La Giunta Esecutiva delibera in merito ai rimborsi spese per le altre attività della Federazione, sulla base di un regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

## **Articolo 25 – Direttore Generale**

Il Direttore Generale della Federazione, avente la qualifica di Dirigente, è nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Direttore Generale:

- 1) coadiuva il Presidente, del quale attua le direttive, proponendo le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari;
- 2) partecipa, senza diritto di voto e con possibilità di delega ad un Dirigente della Federazione, alle riunioni di tutti gli organi sociali, ai quali propone quanto considera utile al fine di assicurare il migliore svolgimento dell'attività della Federazione;
- 3) partecipa ai lavori degli organi consultivi ed alle iniziative della Federazione;
- 4) sovrintende alle attività ed agli uffici della Federazione, sul funzionamento dei quali risponde al Presidente, provvede alla gestione ordinaria del bilancio, dirige il personale dipendente e coordina l'attività dei dirigenti e dei collaboratori esterni;
- 5) propone alla Giunta Esecutiva la rappresentanza tecnica all'interno delle Commissioni tecnico-consultive, nonché l'albo degli esperti. Ha inoltre facoltà di costituire, per particolari esigenze o in adempimento ad indirizzi da parte degli Organi Federali appositi gruppi di lavoro.

Al Direttore Generale può essere delegata dal Presidente la firma, sia per quanto riguarda gli atti ed i documenti che promanano dagli uffici della Federazione sia per le operazioni di carattere economico-finanziario.

## **Articolo 26 – Sanzioni**

Agli enti associati, che si rendessero inadempienti agli obblighi derivanti dal presente Statuto verranno deliberate dal Consiglio Direttivo sanzioni in relazione alla gravità dell'inadempimento. Tali sanzioni dovranno essere approvate con maggioranza qualificata.

## **TITOLO IV – Patrimonio federale, bilancio preventivo e bilancio consuntivo**

### **Articolo 27 – Patrimonio federale**

Il patrimonio federale è costituito da:

- a) investimenti mobiliari ed immobiliari;
- b) beni legittimamente acquisiti e debitamente accettati dal Consiglio Direttivo, ad esclusione dei contributi annuali ordinari e straordinari delle aziende ed enti associati;
- c) eventuali eccedenze attive delle gestioni abituali destinate dall'Assemblea al patrimonio.

### **Articolo 28 – Gestione finanziaria**

Alle spese occorrenti per il normale svolgimento dell'attività federale si provvede con le seguenti entrate:

- a) quote di iscrizione alla Federazione;
- b) contributi annuali ordinari;
- c) residui della gestione patrimoniale;
- d) contributi straordinari;
- e) somme incassate a qualunque altro titolo.

L'esercizio federale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Durante la vita dell'associazione, è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## **Articolo 29 – Bilancio consuntivo**

Il Consiglio Direttivo deve presentare il bilancio consuntivo almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea Generale al Collegio dei Revisori dei Conti, il quale nel termine di cinque giorni dovrà consegnare al Presidente la sua relazione.

Il Bilancio consuntivo, da sottoporsi all'esame e all'approvazione dell'Assemblea Generale, deve essere corredato dalle opportune note illustrative e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutti i documenti sopra citati dovranno essere inviati agli Associati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea Generale.

## **TITOLO V – Scioglimento della Federazione**

### **Articolo 30 – Scioglimento della Federazione**

L'eventuale deliberazione di scioglimento della Federazione sarà verbalizzata da un Notaio.

Qualora l'Assemblea Generale deliberasse con le modalità di cui al precedente art. 13, lo scioglimento della Federazione, l'Assemblea stessa nominerà un collegio di liquidatori composto da non meno di tre membri, determinandone i poteri.

Nel caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Alla liquidazione della Federazione si applicheranno le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

## Norma transitoria

Limitatamente al mandato 2009-2011 l'articolo 15 viene così modificato:

“punto 2) cinquantasei membri eletti dall'Assemblea tra i rappresentanti dei soci ordinari;  
punto C) ventitre componenti in rappresentanza di tutti gli altri soci con espressione di voto limitata a 2/3 (due terzi) dei componenti da eleggere.”

**BUREAU VERITAS**  
Certification



## Certificato di Conformità

Rilasciato a

**FEDERCASA - FEDERAZIONE ITALIANA PER LA CASA**

SEDE LEGALE E OPERATIVA  
Via Cavour, 179/A  
00184 ROMA - RM

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il Sistema di Gestione di questa organizzazione è stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma

---

**ISO 9001:2000**

in relazione al seguente scopo

---

Progettazione ed erogazione di corsi di formazione, seminari, convegni e viaggi di studio.

Progettazione, promozione e cura di iniziative editoriali.

Erogazione di servizi di: assistenza settoriale agli associati, rappresentanza verso terzi, collegamento a banche dati telematiche, consultazione della biblioteca.

Settore/i EA di attività: 35 - 37 - 39

Data inizio validità: 30/05/2007  
Scadenza: 08/05/2010

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica ed è consultabile sul sito [www.certification.bureauveritas.it](http://www.certification.bureauveritas.it).

Ulteriori chiarimenti riguardanti lo scopo di questo certificato e l'applicabilità del sistema di gestione possono essere acquisiti contattando l'organizzazione.

Data: 30/05/2007  
Certificato N°: 214689

**SINCERT**  
ACCREDITAMENTO ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE E SPEZIONE

SGQ Registrazione N° 009A  
SGA Registrazione N° 008D  
PRD Registrazione N° 009B  
SCR Registrazione N° 008F

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA e IAF  
Signatory of EA and IAF Mutual Recognition Agreements

Bureau Veritas Italia S.p.A. - Divisione Certificazione - Viale Monza, 261 - 20126 Milano - ITALIA



LA FEDERAZIONE ITALIANA PER LA CASA ADERISCE A CISPTEL

00184 Roma Via Cavour 179/a Palazzo Cispel SEGRETERIA GENERALE tel 0647865420/421 UFFICIO TECNICO tel 0647865430 fax 0647865444  
e-mail [federcasa@federcasa.it](mailto:federcasa@federcasa.it) web [www.federcasa.it](http://www.federcasa.it) codice fiscale 02468630583

